



COMUNE DI GENOVA

**MUNICIPIO VIII MEDIO LEVANTE**

**PATTO DI COLLABORAZIONE TRA IL SIG. GIACINTO GASPARINI E IL MUNICIPIO MEDIO LEVANTE PER LA RIQUALIFICA, GESTIONE E MANUTENZIONE, IN FORMA CONDIVISA DI SCALINATA GUERRIERI** (ESENTE DA BOLLO AI SENSI ART. 16 DELLA TABELLA ALL. B) DEL D.P.R. 26.10.1972 N. 642)

Nella sede degli uffici comunali/municipali situati in via Mascherpa 34 r, Genova,

**TRA**

**IL COMUNE DI GENOVA**

**MUNICIPIO VIII MEDIO LEVANTE**

con sede legale in Genova, Via Garibaldi 9, C.F. e P.I. 00856930102, qui rappresentato dal Dott. Marco Pasini, nella sua qualità di Direttore in virtù del decreto sindacale numero 231 del 17.06.2015 ed ai sensi del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, domiciliato nella sua qualità di dirigente presso la sede suddetta

**E**

Il Sig. Giacinto Gasparini di seguito denominato "Proponente" nato a Taranto il 11/09/1947

**PREMESSO**

- che l'articolo 118, comma 4, della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- che il Comune di Genova, in accoglimento di tale principio, con deliberazione di Consiglio Comunale n.51/2016 ha approvato il "Regolamento che disciplina la collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani";
- che il Comune di Genova ha approvato con delibera di Giunta n. 270 del 24/11/2016 lo schema-tipo di patto evidenziando che il contenuto di ciascun patto va adeguato al grado di complessità degli interventi previsti e alla durata concordati in fase di co-progettazione, regolandosi in base alle specifiche necessità;
- che il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi o loro formazioni sociali concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni;

- che il patto di collaborazione stabilisce un rapporto di reciproca fiducia e presuppone che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale;
- 
- che in data 2019 è pervenuta al Municipio la proposta, acquisita al prot. n.292794 del 20/082019, dal Soggetto Proponente, volta a provvedere alla riqualifica pulizia e manutenzione dell'area in oggetto.
- che nella seduta di Giunta del Municipio Medio Levante con decisione N° 30 del 19/09/2019 è stata accolta l'istanza del Sig. Giacinto Gasparini

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ART. 1 - OGGETTO DEL PATTO DI COLLABORAZIONE**

Il presente Patto di collaborazione disciplina una proposta di collaborazione di tipo ordinario, ai sensi degli art. 7 e 8 del Regolamento vigente in materia.

L'oggetto della proposta di collaborazione è il seguente: manutenzione ordinaria delle aiuole indicate.

### **ART. 2 - OBIETTIVI E AZIONI**

Il presente patto di collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune ed il Proponente per la realizzazione delle attività e degli interventi concordati in fase di cooprogettazione. La fase di cooprogettazione potrà essere riaperta anche in corso di realizzazione delle attività, al fine di concordare gli eventuali adeguamenti di cui sia emersa l'opportunità.

In specifico, gli obiettivi che la collaborazione persegue sono:

Il ripristino di uno standard di manutenzione e pulizia regolare delle aree verdi interessate.

Le azioni di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa, quindi, risultano le seguenti: il regolare diserbo, raccolta e smaltimento, pulizia da rifiuti urbani, eliminazioni di infestanti erbustive (ailantus, sambucus).

### **ART. 3 - MODALITÀ DI COLLABORAZIONE**

Il Municipio Medio Levante ed il Proponente si impegnano ad operare:

- in spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;
- ispirando le proprie relazioni ai seguenti valori e principi generali: fiducia reciproca; pubblicità e trasparenza; responsabilità; inclusività e apertura; promozione dei diritti, pari opportunità e contrasto delle discriminazioni; sostenibilità; proporzionalità; adeguatezza e differenziazione; informalità; autonomia civica; policentrismo e prossimità.

In particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri uffici interni od enti esterni alla civica amministrazione, perseguendo gli obiettivi indicati al punto 2 del presente patto rispetto dei principi del suddetto regolamento. Pertanto:

Il Municipio si impegna a: fornire le indicazioni sul tipo di materiale da impiegare e sul tipo di piante da utilizzare. A preparare apposite stampe eventualmente plastificate indicanti lo stato di adozione dell'area interessata da apporre in loco da parte del proponente.

ART. 6 - TRASPARENZA, MISURAZIONE E VALUTAZIONE

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività tramite sopralluoghi specifici e/o incontri di verifica.

Il Comune si impegna a pubblicare il presente atto.

ART. 7 - CONTROVERSIE

La gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione descritta è da definire in prima istanza amichevolmente. Per altre eventuali controversie si esperisce il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 20 del Regolamento.

ART. 8 - DURATA, SOSPENSIONE E REVOCA

Il presente patto di collaborazione ha validità a partire dalla data di sottoscrizione di entrambe le Parti e per la durata di anni uno, rinnovabile automaticamente alla scadenza.

È onere del Proponente dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente patto.


Il Comune, per sopravvenuti motivi di interesse generale, può disporre la revoca del presente Patto.

ART. 9 - NORMA FINALE

Per quanto non espressamente convenuto vale quanto disposto dal "Regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la gestione e la rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni urbani".

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Municipio Medio Levante  
Il Direttore  
Dott. Marco Pasini



Il Proponente

Il Sig. Giacinto Gasparini



DATA

24/09/19